

SEGRETERIE PROVINCIALI CATANIA

Catania, 30/05/2023

**A tutti i Dirigenti
delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado della
PROVINCIA DI CATANIA**

**E p.c. alla RSU ed all'albo sindacale di tutte le istituzioni scolastiche
della Provincia di Catania**

Oggetto: indebito recupero giorni per allerta meteo o per altra sospensione dell'attività didattica.

Le scriventi OO.SS. rappresentative e firmatarie di contratto sono venute a conoscenza della circostanza per cui alcune SS.VV., per l'a.s. in corso, avrebbero definito e stabilito il recupero delle giornate di attività didattiche perse nelle proprie scuole per la chiusura dei locali causa allerta meteo e/o perché sedi di seggio elettorale, al fine di riottenere così i giorni di scuola previsti e specificati dal calendario scolastico regionale, in assoluta difformità dalle vigenti disposizioni di Legge e di Contratto.

Il sopracitato calendario scolastico regionale pubblicato con D.A. n. 1101 del 10 giugno 2022 determina proprio che questo **limite stabilito in 203/204 giorni di scuola previsti per l'anno scolastico 2022/2023**, così come fissato dall'art. 1 nello stesso decreto e fermo restando l'esigenza del rispetto delle previsioni di cui all'art. 74 comma 3 del D.Lg. 297/1994 che stabilisce in almeno 200 giorni di lezione la validità di un anno scolastico, **possa essere derogato, con conseguente non obbligatorietà di recupero, unicamente per i seguenti motivi:**

- a) eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali, nonché per eventi straordinari;**
- b) sospensione del servizio scolastico negli Istituti scolastici sedi di seggio elettorale, limitatamente alle giornate delle corrispondenti tornate elettorali;**
- c) sospensione del servizio scolastico per celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche a carattere locale.**

Si ricorda anche che la chiusura della scuola per allerta meteo, rappresenta l'obiettivo perseguito dall'autorità e finalizzato ad una tutela della pubblica incolumità e del patrimonio che trascende il pubblico interesse allo svolgimento del servizio scolastico. Infatti la chiusura della scuola per motivi di un'ordinanza di un sindaco, garantisce sempre la regolarità dell'anno scolastico.

Nell'art. 1256 del Codice Civile è scritto che l'obbligazione del lavoratore si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell'adempimento. Per cui il docente o il personale scolastico, in qualità di debitore, estingue qualsiasi obbligo di servizio, in quanto **la prestazione del servizio è ritenuta ufficialmente impossibile, e quindi non è soggetto ad alcun tipo di recupero.**

Pertanto le sottoscritte OO.SS. invitano le SS.LL. a non prevedere in alcun modo indebiti recuperi come quello in oggetto e a volerli annullare qualora eventualmente già disposti, considerata la palese illegittimità di tale recupero, come sopra evidenziata, che sarebbe certamente origine di contenzioso e di conseguente aggravio e/o danno erariale.

Si invitano i Docenti ed il personale ATA a rivolgersi presso le Nostre sedi per segnalare eventuali recuperi contrari alla normativa sopra citata.

Distinti saluti

FLC CGIL
Cettina
Brunetto

CISL Scuola
Ferdinando Pagliarisi

UIL Scuola
Salvo Mavica

SNALS CONFSAL
Giovanni Tempera

FGU GILDA UNAMS
Giorgio La Placa